



Esecuzione Immediata
Delibera n.54 del 16.09.2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 19 giugno 2012 concernente il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e la determinazione delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche. (alleg. delib. di G.C. n. 604 del 08.08.2013, n.5 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e testo coordinato del Regolamento)

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P			
Assente	25)	LETTIERI GIOVANNI	Assente
P	26)	LORENZI MARIA	P
P	27)	LUONGO ANTONIO	P
P	28)	MADONNA SALVATORE	P
P	29)	MANSUETO MARCO	Assente
P	30)	MARINO SIMONETTA	P
P	31)	MAURINO ARNALDO	P
P	32)	MOLISSO SIMONA	P
P	33)	MORETTO VINCENZO	P
P	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
Assente	35)	NONNO MARCO	P
P	36)	PACE SALVATORE	P
P	37)	PALMIERI DOMENICO	P
P	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
P	39)	RINALDI PIETRO	P
P	40)	RUSSO MARCO	P
P	41)	SANTORO ANDREA	Assente
Assente	42)	SCHIANO CARMINE	P
P	43)	SGAMBATI CARMINE	P
P	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
Assente	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
P	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

[Handwritten signatures and initials]

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente passa all'esame della proposta di G.C. n.604 del 08.08.2013 avente ad oggetto: modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 19 giugno 2012 concernente il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e la determinazione delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Commercio, Lavoro e Attività Produttive, Diritti e Sicurezza e Trasparenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre che le Commissioni Bilancio, Commercio, Lavoro e Attività Produttive e Diritti e Sicurezza hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, la II^a Municipalità ha espresso parere favorevole e l'VIII^a Municipalità ha espresso parere non favorevole.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Palma per la relazione.

Si allontana il Presidente Pasquino e assume la Presidenza Il Vicepresidente Fulvio Frezza.

(presenti 40)

L'Assessore Palma chiarisce che si tratta di una delibera che va a modificare il regolamento COSAP. Innanzitutto, vi è un minimo di adeguamento della tariffa per le occupazioni stabili, con un incremento del 10 %, mentre le occupazioni temporanee rimangono invariate.

Precisa, inoltre, che sono stati apportati pochi interventi sul regolamento della COSAP, atteso che da gennaio ci sarà la riforma del federalismo municipale che vedrà soppressa tale tassa, per poi prendere corpo una nuova tassa che andrà ad accorparsi anche la parte relativa all'imposta sulla pubblicità. Entra, poi nel merito delle esenzioni e riduzioni previste.

Il Presidente constatato che non vi sono iscritti per la discussione generale, passa all'esame degli emendamenti, pone in discussione l'emendamento n. 1 a firma del gruppo consiliare di R.D.

Precisa, che dalla lettura dello stesso ed in particolare del "propongo", si è rilevato che, probabilmente, poiché riguarda il vigente regolamento, dovrebbe essere considerato come un ordine del giorno e non come emendamento.

Il consigliere Esposito G. chiarisce che l'emendamento è modificativo del regolamento e consente al Comune di avere una maggiore attività di cassa. La proposta emendativa va a modificare l'articolo 14 aggiungendovi l'articolo 14 bis, che prevede una ulteriore ipotesi per la quale il Comune incassa più risorse.

Il consigliere Palmieri concorda con l'emendamento presentato, in quanto apre la possibilità, agli esercizi di vicinato di potere avere degli arredi.

Il consigliere Fiola concorda con l'intervento del collega Palmieri che prevede delle opportunità, che vanno a favore dell'Amministrazione, in quanto aumenteranno gli introiti per le casse comunali.

Il consigliere Lebro ritiene l'emendamento assolutamente condivisibile, anche perché risulta completo e chiaro.

Il consigliere Crocetta in qualità di Presidente della Commissione Commercio, chiarisce che si tratta di una questione ampiamente trattata anche con il precedente Assessore al Commercio. Ricorda che, la questione in discussione, era stata sollevata come criticità, ed in effetti era stata rinviata proprio al momento in cui si fosse messo mano ad una nuova regolamentazione.

Il consigliere Verneti precisa, che attualmente, esiste una norma del genere che prevede che la licenza

viene rilasciata dalle municipalità.

L'Assessore Palma precisa.

Il consigliere Iannello evidenzia che si è proposta una riduzione alle attività da asporto che hanno un giro d'affari limitato.

L'Assessore Palma motiva la non accoglibilità dell'emendamento così come proposto.

Il consigliere Esposito G. propone di sub emendarlo

Il consigliere Palmieri ritiene che se si approva l'emendamento così come presentato, si va in conflitto con le associazioni di categoria, Confcommercio, Confartigianato e quant'altri.

Invita il consigliere Esposito a prendere in considerazione l'emendamento da lui presentato, che raccoglie, anche, le indicazioni della proposta in discussione.

Il consigliere Lebro invita ad andare per ordine discutere il primo emendamento alla COSAP e, poi gli altri presentati.

Il consigliere Iannello precisa che gli emendamenti sono ordinati secondo il nesso di pregiudizialità e dipendenza e va rispettato.

Il consigliere Crocetta ricorda che in Commissione, anche se non si era arrivati ad una regolamentazione, vi era stata un'espressa richiesta in tal senso da parte delle varie categorie professionali.

Rientra in aula il Presidente Pasquino e riassume la Presidenza: (presenti 41)

Il consigliere Fiola ricorda la discussione fatta in commissione Commercio, come dichiarato dal Presidente Crocetta, tenutasi con il confronto delle associazioni di categoria.

Il consigliere Palmieri precisa nuovamente.

Il consigliere Esposito G. propone modifica.

Il Presidente chiarisce sulle modifiche apportate all'emendamento, ossia all'articolo 2 del vigente regolamento si aggiunge il comma 1 bis, il secondo punto viene eliminato e il punto 3 divenga punto 2.

Pone in votazione l'emendamento a firma del gruppo consiliare di R.D. con il parere favorevole dell'Amministrazione, il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento 1

all'articolo 2 del vigente regolamento si aggiunga il comma 1 bis che recita:

Piccoli esercizi commerciali da asporto. 1- I piccoli esercizi commerciali e alimentari da asporto possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico nell'immediata vicinanza del locale, per la installazione di elementi mobili non vincolati al suolo di piccole dimensioni che possano fungere da solo appoggio per gli avventori. 2- In quanto compatibili si applicano tutte le altre disposizioni relative al rilascio prolungato o temporaneo di cui al presente regolamento.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 1)

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n.2 relativo all'art. 29 sempre a firma del gruppo di R.D..

Il consigliere Iannello lo illustra.

Il Presidente cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco definisce la questione in discussione di grande interesse. Occorre rendere chiara l'idea di fondo che l'utilizzo di suolo pubblico deve prevedere la presa in carico di tutti i servizi connessi e stabi-



lire che le attività esclusivamente commerciali, che producono un profitto devono pagare la tassa al 100%, le iniziative che abbiano valenza culturale e umanitario e di promozione dell'immagine della città, invece, devono andare verso l'esonero totale dal canone, per le attività che abbiano una ricaduta commerciale e che affianchino all'evento finalità di carattere sociale, di vicinanza alle fasce più deboli e di valenza culturale, è possibile prevedere esenzioni graduate.

Il consigliere Pace propone piccola integrazione perché tra le varie fattispecie per cui si prevede l'esenzione anche per scopo didattico.

La consigliera Coccia propone di aggiungere anche civile.

Il consigliere Palmieri precisa sulla condivisione di alcune questioni con i colleghi di R. D. Ricorda che con un emendamento successivo anch'egli interverrà sulla nuova formulazione dell'articolo 29 del regolamento. Entra nel merito della riformulazione dell'articolo 29.

Il Presidente chiarisce sulla necessità di revisione dell'emendamento.

Il consigliere Palmieri esterna la necessità di riguardare la questione con agli Assessori Sodano e Palma, per addivenire alla formulazione di un emendamento che potrebbe essere unico e contenere tutte le richieste avanzate. Propone, inoltre, di interrompere i lavori della seduta per poi riprenderli nella seduta di domani con al primo punto la delibera in discussione.

Il Presidente invita a proseguire nei lavori e terminare l'esame delle collegate al bilancio. Domani iniziare direttamente con il Bilancio di previsione 2013. Dispone una sospensione tecnica per la riformulazione dell'emendamento.

Il Presidente informa l'Aula che in seguito alla sospensione tecnica è stato formalizzato un sub emendamento che va inserito dopo il capoverso n.6 dell'emendamento innanzi proposto ossia dopo "La Giunta Comunale con propria deliberazione...fino a concordate con l'amministrazione Comunale".

Il consigliere Iannello lo illustra.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 a firma del gruppo di R.D. con il sub emendamento a firma sempre del gruppo consiliare di R.D. e dei consiglieri Palmieri e Capasso con il parere favorevole dell'Amministrazione il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n. 2 sub emendato

Modificare il punto 7 del dispositivo nel seguente modo: Art. 29 -~~E~~senzioni e riduzioni. .

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.

Sono esentate dal pagamento del canone tutte le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli, previo atto di esenzione della Giunta comunale.

Sono altresì esentate le occupazioni realizzate per le esecuzioni di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

Sono altresì esenti le occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, culturale, didattiche, scolastiche, civile senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale, attestate nella delibera di Giunta con la quale si autorizza il beneficio.

I soggetti che realizzano le occupazioni di suolo pubblico, in collaborazione con il Comune di Napoli, previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenute al pagamento del relativo canone nella misura del 50%.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre la riduzione fino al 50% del canone per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di promozione turistica della Città e dei suoi siti, secondo modalità rilevanti e concordate con l'Amministrazione comunale.

La Giunta in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui dà menzione nella delibera stessa, può disporre anche l'esenzione a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi, che in ogni caso debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso la Giunta, nella medesima delibera che autorizza l'esenzione, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura prevista e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune.

Sono altresì esentate, con delibera di Giunta, le occupazioni di suolo pubblico, per le iniziative senza

scopo di lucro realizzate direttamente da altre pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, attestate nell'atto rilasciato dal competente servizio concessorio del Comune. Di tutte le delibere di riduzione o esenzione, deve essere data adeguata pubblicità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di contributi finanziari e per manifestazioni di rilievo turistico", così come disposto dalla delibera n. 59 del 2013 della CIVIT (autorità nazionale anticorruzione).

Sono infine esonerati dall'obbligo, coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non eccedi i 10 metri quadri.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 2)

Il consigliere Palmieri precisa sull'emendamento approvato.

Il Presidente chiarisce che vi sono all'esame n.3 emendamenti a firma del consigliere Palmieri e, dichiara che l'emendamento n.1 risulta ritirato, il n.2 risulta assorbito ed anche l'emendamento n.3 risulta assorbito dal emendamento precedentemente approvato.

Chiarisce che anche l'emendamento a firma del Presidente della Commissione Bilancio è stato assorbito dall'emendamento precedentemente approvato.

Passa all'esame dell'emendamento a firma Palmieri e Moretto riformulato.

Il consigliere Palmieri chiarisce in relazione alle modifiche apportate.

Il consigliere Varriale etra nel merito degli esercizi commerciali e propone sub emendamento.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento del consigliere Palmieri, per quanto riguarda l'eventuale sub emendamento Varriale, esprime parere contrario.

Il Sindaco chiarisce che in relazione all'esenzione della Cosap, precisa che si possono prevedere varie cose, tra queste che l'imprenditore o il commerciante, indichi nella richiesta che quel tipo di ampliamento dell'attività ha comportato anche un ampliamento dei posti di lavoro, tale dichiarazione può essere utilizzata per l'esenzione totale della Cosap.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.3 Palmieri riformulato che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.3

prevedere prima dell'articolo 2 l'inserimento del comma 1 ter, con la seguente articolazione :

Art.1 ter - Occupazione potrà avvenire mediante arredi da individuare, in prima applicazione e comunque entro 60 gg. dall'approvazione del presente atto di indirizzo, per artigiani del settore alimentare, non in possesso delle autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, idonei ad essere luogo di appoggio per la propria clientela e non solo, ma con la limitazione certa del divieto di servizio tavoli. Inoltre non si potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente dei relativi arredi installati.

In conseguenza:

Si chiede di aggiungere al Testo coordinato- allegato A

"Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" dopo la pagina 14.


Allegato A-bis

"Attività artigianali e esercizi commerciali in sede fissa- occupazione suolo pubblico per attività di vicinato ad essi connesse"

Occupazione suolo pubblico per le attività artigianali

(Pizza a Taglio, Gelaterie, Pasticcerie e simili)

Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e

 5

bevande:

- potranno garantire il servizio di pubblica utilità rivolto alla generalità della cittadinanza, collocando fioriere e altre attrezzature come tavoli alti (fungo) con sgabelli idonei ad essere luogo d'appoggio per la propria clientela e non solo;
- non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta;
- non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente;
- dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra simile indicazione;
- non potranno escludere l'accesso alle attrezzature a persone che intendono consumare sul posto prodotti acquistati anche in altri esercizi

Per quanto riguarda tutto ciò non specificato si rinvia al "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato con delibera di C.C. n. 12 del 19.06.2012.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità

(allegato 3)

Il Presidente passa al l'emendamento a firma del consigliere Lebro.

Il consigliere Lebro lo illustra.

L'assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.3 Palmieri riformulato che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento 4

Aggiungere all'art. 2.1 le seguenti parole, con la precisazione che le pedane devono avere le seguenti caratteristiche:

"Tali elementi devono essere di struttura modulare, facilmente smontabile e possono essere poggiati al suolo, posti a raso o sopraelevati ad esso.

Tali elementi non devono eccedere le dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

E' ammessa l'utilizzazione della pedana esclusivamente per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere all'eliminazione di dislivelli, per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di superfici inclinate, discontinue e non livellate e pavimentazioni dalla superficie non omogenea.

Le pedane devono essere di tipo ispezionabile, in particolar modo in corrispondenza di chiusini, botole e griglie di aerazione e dovrà consentire la manutenzione e la pulizia, a cura degli esercenti, della pavimentazione".

Conseguentemente sono in tal senso modificate tutte le ulteriori disposizioni contenute in atti precedentemente approvati."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 4)

Il Presidente precisa che vi sono altri due emendamenti a firma del consigliere Verneti.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, a signature with the number '6' above it, and a final signature on the far right.

Pone in esame l' emendamento n.1 a firma Vernetti.

Il consigliere Vernetti lo illustra.

Il Vicesindaco esprime pare contrario.

Il consigliere Vernetti lo ritira.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n.2 sempre a firma Vernetti relativo all'art. 37.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente lo pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.5

L'articolo 37 viene cassato e sostituito dal seguente

Articolo 37 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
- 2) Fuori dalle ipotesi di concessioni di durata uguale o inferiore all'anno, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte delle cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente regolamento tributario, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
- 3) L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
- 4) La rateazione non è consentita :
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 300,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.



- 5) La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 7.000,00 ed i cinque anni, se è superiore.
- 6) L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 50,00
- 7) In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite del piano di rateazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo /ingiunzione maggiorato di spese di riscossione
- 8) Tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con la presente norma sono abrogate all'entrata in vigore di questo regolamento .

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. e dei consiglieri Rinaldi e Vasquez. **(allegato 5)**

Pertanto il Consiglio

Premesso che il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 – comma 149, lettera h – della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e di quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003, successivamente modificata ed integrata, ha istituito il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e ha approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

che, da ultimo il citato provvedimento è stato modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 19 giugno 2012, con la quale sono state determinate le tariffe del Canone, nonché i casi di agevolazione, riduzione ed esenzione del Canone;

Considerata la necessità, per l'Ente, di dover recuperare risorse indispensabili per l'espletamento delle funzioni istituzionali;

Considerato, altresì, la grave crisi economica che investe, in particolar modo, le attività commerciali;

Ritenuto, pertanto, opportuno, contenere l'incremento del Canone nella misura del 10%, per le sole occupazioni stabili, lasciando invariato il canone relativo alle occupazioni temporanee (giornaliere);

Ritenuto necessario – al fine di agevolare gli Uffici Comunali concessori nella determinazione del canone in caso di occupazione d'urgenza – che le relative comunicazioni di cui all'articolo 19 del vigente Regolamento COSAP contengano anche tempi e dimensioni dell'occupazione;

Ritenuto opportuno, per una miglior comprensione del testo, rimodulare l'articolo 21 del vigente Regolamento COSAP;

Ritenuto necessario di dover rimodulare l'articolo 29 del vigente Regolamento COSAP in merito alle esenzioni concesse dal Comune di Napoli;

Ritenuto inoltre di dover modificare l'articolo 38 del vigente Regolamento COSAP nel senso che la penale è da applicare sull'atto di recupero del Canone evaso e non solo sul successivo ruolo coattivo;

Ritenuto necessario, per il solo anno 2013, posticipare al 31 ottobre 2013 la data di scadenza del versamento del Canone, al fine di consentire agli Uffici competenti di recepire le modifiche apportate dal presente provvedimento;



Visto il comma 169 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006 n° 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter - lettera b), punto 1) - dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché il parere di regolarità contabile e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 604 del 08.08.2013 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di n.41 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Moretto e Guangi e l'astensione del consigliere Rinaldi e del Presidente Pasquino, con n. 5 emendamenti precedentemente approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente e per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

Prendere atto che le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati, trascritti ed approvati;


) Modificare l'articolo 2 del vigente regolamento aggiungendo il comma 1 bis, a seguito dell'emendamento n.1 in precedenza approvato.

Prevedere all'articolo 2, prima del comma 2 l'inserimento del comma 1 ter, a seguito dell'emendamento n.3 in precedenza approvato.

Aggiungere all'articolo 2.1 le precisazioni relative alle caratteristiche che devono avere le pedane, a seguito dell'emendamento n.4 in precedenza approvato.

) Modificare l'articolo 8 del vigente Regolamento COSAP inserendo il seguente comma: "2. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici Comunali Concessori inoltrare, in via telematica, al Servizio Accertamento delle Entrate, tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del Canone";

Modificare l'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento COSAP sostituendo la parola "e



con telegramma” con le seguenti parole: “indicando tempi e dimensione dell’occupazione”;

7) **Modificare** l’articolo 21 del vigente Regolamento COSAP sostituendo l’ultimo periodo con il seguente comma: “5. Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale antecedente la data del verbale.”;

8) **Modificare** le tariffe COSAP e, per l’effetto, sostituire l’articolo 24 del vigente Regolamento COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell’11 aprile 2003 e successivamente modificato ed integrato, con il seguente:

“Art. 24 - Determinazione della tariffa base.

1. Sulla base dei criteri previsti dall’articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n° 662/1996 e dall’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n° 446/1997 e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa, si stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti tariffe comprensive dell’incremento ISTAT al 31 dicembre 2012:

a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo:

- Categoria “A” tariffa € 142,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “B” tariffa € 109,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “C” tariffa € 64,50 per metro quadrato o metro lineare all’anno;

b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo:


- Categoria “A” tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “B” tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “C” tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno;

c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo:

- Categoria “A” tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “B” tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno,
- Categoria “C” tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all’anno;

d) Occupazioni trimestrali con procedura semplificata:

- Categoria “A” tariffa € 61,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,



- Categoria "B" tariffa € 46,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "C" tariffa € 28,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;

e) Occupazioni semestrali:

- Categoria "A" tariffa € 91,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "B" tariffa € 70,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "C" tariffa € 42,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;

f) Occupazioni giornaliere di suolo:

- Categoria "A" tariffa € 12,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 8,40 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "C" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;

g) Occupazioni giornaliere di sottosuolo:


- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;

h) Occupazioni giornaliere di soprassuolo:

- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno.

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale di cui al punto d) del presente articolo.";

    11  

9) **Rideterminare** le tariffe agevolate previste dall'articolo 28 del vigente Regolamento COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003 e successivamente modificato ed integrato, e, per l'effetto, sostituire il medesimo articolo con il seguente:

“Art. 28 – Agevolazioni.

1. Le tariffe unitarie di cui all'articolo 24, lettera a), del presente Regolamento – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione sono rideterminate come appresso indicato:
- a) Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione:
 - Categoria “A” € 71,00 ,
 - Categoria “B” € 54,50 ,
 - Categoria “C” € 32,00 ;
 - b) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria “A” € 28,50 ,
 - Categoria “B” € 22,00 ,
 - Categoria “C” € 13,00 ;
 - c) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5 del presente Regolamento:
 - Categoria “A” 1 giorno a settimana: € 47,50 - 2 giorni a settimana: € 95,00 ,
 - Categoria “B” 1 giorno a settimana: € 36,50 - 2 giorni a settimana: € 73,00 ,
 - Categoria “C” 1 giorno a settimana: € 21,50 - 2 giorni a settimana: € 43,00 .
2. Le tariffe di cui all'articolo 24, lettera f), del presente Regolamento – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:
- a) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria “A” € 2,40 ,
 - Categoria “B” € 1,70 ,
 - Categoria “C” € 1,20 ;
 - b) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5, del presente Regolamento:
 - Categoria “A” 1 giorno a settimana € 4,00 - 2 giorni a settimana: € 8,00 ,
 - Categoria “B” 1 giorno a settimana € 2,80 - 2 giorni a settimana: € 5,60 ,
 - Categoria “C” 1 giorno a settimana € 2,00 - 2 giorni a settimana: € 4,00 ;
 - c) Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività:
 - Categoria “A” € 6,00 ,
 - Categoria “B” € 4,20 ,



- Categoria "C" € 3,00 ;
- d) Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 25 del presente Regolamento:
- Categoria "A" € 2,40 ,
 - Categoria "B" € 1,70 ,
 - Categoria "C" € 1,20 ;
- e) Tabella A): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 giorni, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero:
- Categoria "A" € 1,20 ,
 - Categoria "B" € 0,85 ,
 - Categoria "C" € 0,60 ;
- f) Tabella B): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 giorni oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:
- Categoria "A" € 2,40 ,
 - Categoria "B" € 1,70 ,
 - Categoria "C" € 1,20 ;
- g) Tabella C): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 giorni oltre i primi 364 + 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:
- Categoria "A" € 3,60 ,



- Categoria "B" € 2,55 ,
 - Categoria "C" € 1,80 ;
- h) Occupazioni di cui al punto 12 dell'articolo 2 del presente Regolamento effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.:
- Categoria "A" € 6,00 ,
 - Categoria "B" € 4,20 ,
 - Categoria "C" € 3,00 ;
- i) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:
- Categoria "A" € 5,12 al metro quadrato al giorno,
 - Categoria "B" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
 - Categoria "C" € 2,56 al metro quadrato al giorno;
- j) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni:
- Categoria "A" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
 - Categoria "B" € 2,56 al metro quadrato al giorno,
 - Categoria "C" € 2,05 al metro quadrato al giorno;
- k) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiore a 25:
- Categoria "A" € 2,05 metro quadrato al giorno,
 - Categoria "B" € 1,54 metro quadrato al giorno,
 - Categoria "C" € 1,02 metro quadrato al giorno;
- l) Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.
Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), d) ed e), del presente Regolamento.
- m) Occupazioni poste in essere dallo Stato o da altri Enti pubblici.
Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507, sono ridotte del 50%.”;

10) **Sostituire** l'articolo 29, a seguito dell' emendamento n.2 in precedenza approvato, con il seguente:

Art.29- Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.

Sono esentate dal pagamento del canone tutte le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di

Napoli, previo atto di esenzione della Giunta comunale.

Sono altresì esentate le occupazioni realizzate per le esecuzioni di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

Sono altresì esenti le occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, culturale, didattiche, scolastiche, civile senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale, attestate nella delibera di Giunta con la quale si autorizza il beneficio.

I soggetti che realizzano le occupazioni di suolo pubblico, in collaborazione con il Comune di Napoli, previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenute al pagamento del relativo canone nella misura del 50%.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre la riduzione fino al 50% del canone per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di promozione turistica della Città e dei suoi siti, secondo modalità rilevanti e concordate con l'Amministrazione comunale.


La Giunta in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui dà menzione nella delibera stessa, può disporre anche l'esenzione a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi, che in ogni caso debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso la Giunta, nella medesima delibera che autorizza l'esenzione, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura prevista e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune.

Sono altresì esentate, con delibera di Giunta, le occupazioni di suolo pubblico, per le iniziative senza scopo di lucro realizzate direttamente da altre pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, attestate nell'atto rilasciato dal competente servizio concessorio del Comune. Di tutte le delibere di riduzione o esenzione, deve essere data adeguata pubblicità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di contributi finanziari e per manifestazioni di rilievo turistico", così come disposto dalla delibera n. 59 del 2013 della CIVIT (autorità nazionale anticorruzione).

Sono infine esonerati dall'obbligo, coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non eccedi i 10 metri quadri.

11) **Sostituire** l'articolo 37- Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento-, a seguito dell'emendamento n.5 in precedenza approvato.

12) **Modificare** l'articolo 38 del vigente Regolamento COSAP sostituendo le parole "del ruolo coatti vo" con le seguenti "dell'atto di recupero del canone evaso";

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, a signature with the number '15' written next to it, a signature that appears to be 'P.', and finally a signature on the far right.

13) Aggiungere all'articolo 41 il seguente comma: 7. "Per l'anno di imposta 2013 il versamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2013, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 30, in tre rate entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013."

14) Approvare, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da n° 36 pagine progressivamente numerate.

15) In conseguenza dell'emendamento n.3 in precedenza approvato: aggiungere al Testo coordinato-allegato A "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" dopo la pagina 14, allegato A-bis "Attività artigianali e esercizi commerciali in sede fissa- occupazione suolo pubblico per attività di vicinato ad essi Connesse - Occupazione suolo pubblico per le attività artigianali(Pizza a Taglio, Gelaterie, Pasticcerie e simili);

Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- potranno garantire il servizio di pubblica utilità rivolto alla generalità della cittadinanza, collocando fioriere e altre attrezzature come tavoli alti (fungo) con sgabelli idonei ad essere luogo d'appoggio per la propria clientela e non solo;
- non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta;
- non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente;
- dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra simile indicazione;
- non potranno escludere l'accesso alle attrezzature a persone che intendono consumare sul posto prodotti acquistati anche in altri esercizi.

Per quanto riguarda tutto ciò non specificato si rinvia al "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato con delibera di C.C. n. 12 del 19.06.2012.



16) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, l'**esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza alla unanimità.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Scelta

Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo

Bruognolo



Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala

Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale
Fulvio Frezza

Frezza

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. G. Imposi

Imposi

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il

7 OTT. 2013

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000

viene assegnato a Am Peluso Dott. Mucciarelli Dott. me Benedetti

P.R. Dott. me Lorenzino Dott. Seala.



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Proposta al Consiglio
Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Accertamento delle Entrate

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Proposta di delibera prot. n° 21 del 09 07 2013

Categoria Classe Fascicolo

Amotazioni

10 LUG. 2013
ix 644

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 604

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 19 giugno 2012 concernente il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e la determinazione delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche.

Il giorno 08 AGO. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Assente

Francesco MOVEDANO

P

Mario CALABRESE

Assente

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annamaria PALMIERI

P

Giuseppe DANIELE

P

Enrico PANINI

Assente

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Giuseppina TOMMASIELLI

Assente

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Giuseppe Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Gaetano Corticazzo

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

SEGRETARIO GENERALE

2

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

Premesso che il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 – comma 149, lettera h – della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e di quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003, successivamente modificata ed integrata, ha istituito il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e ha approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

che, da ultimo il citato provvedimento è stato modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 19 giugno 2012, con la quale sono state determinate le tariffe del Canone, nonché i casi di agevolazione, riduzione ed esenzione del Canone;

Considerata la necessità, per l'Ente, di dover recuperare risorse indispensabili per l'espletamento delle funzioni istituzionali;

Considerato, altresì, la grave crisi economica che investe, in particolar modo, le attività commerciali.

Ritenuto, pertanto, opportuno, contenere l'incremento del Canone nella misura del 10%, per le sole occupazioni stabili, lasciando invariato il canone relativo alle occupazioni temporanee (giornaliere);

Ritenuto necessario – al fine di agevolare gli Uffici Comunali concessori nella determinazione del canone in caso di occupazione d'urgenza – che le relative comunicazioni di cui all'articolo 19 del vigente Regolamento COSAP contengano anche tempi e dimensioni dell'occupazione;

Ritenuto opportuno, per una miglior comprensione del testo, rimodulare l'articolo 21 del vigente Regolamento COSAP;

Ritenuto necessario di dover rimodulare l'articolo 29 del vigente Regolamento COSAP in merito alle esenzioni concesse dal Comune di Napoli;

Ritenuto inoltre di dover modificare l'articolo 38 del vigente Regolamento COSAP nel senso che la penale è da applicare sull'atto di recupero del Canone evaso e non solo sul successivo ruolo coattivo;

Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione

2

3

Ritenuto necessario, per il solo anno 2013, posticipare al 31 ottobre 2013 la data di scadenza del versamento del Canone, al fine di consentire agli Uffici competenti di recepire le modifiche apportate dal presente provvedimento;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006 n° 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter - lettera b), punto 1) - dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;


Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

Si allega - quale parte integrante del presente atto - il seguente documento, composto complessivamente, da n. 35 pagine, progressivamente numerate:

- Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP).

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate
(dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga)



CON VOTI UNANIMI DELIBERA

Proporre al Consiglio di:

- 1) **Prendere atto** che le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati, trascritti ed approvati:

L. SEGRETARIO GENERALE

4

- 2) **Modificare** l'articolo 8 del vigente Regolamento COSAP inserendo il seguente comma: "2. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici Comunali Concessori inoltrare, in via telematica, al Servizio Accertamento delle Entrate, tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del Canone";
- 3) **Modificare** l'articolo 19, comma 1, del vigente Regolamento COSAP sostituendo la parola "e con telegramma" con le seguenti parole: "indicando tempi e dimensione dell'occupazione";
- 4) **Modificare** l'articolo 21 del vigente Regolamento COSAP sostituendo l'ultimo periodo con il seguente comma: "5. Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale antecedente la data del verbale.";
- 5) **Modificare** le tariffe COSAP e, per l'effetto, sostituire l'articolo 24 del vigente Regolamento COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003 e successivamente modificato ed integrato, con il seguente:

"Art. 24 - Determinazione della tariffa base.

1. Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n° 662/1996 e dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n° 446/1997 e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti tariffe comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012:
 - a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo:
 - Categoria "A" tariffa € 142,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "B" tariffa € 109,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "C" tariffa € 64,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno;
 - b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo:
 - Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;
 - c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo:
 - Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno.
 - Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;



- 5
//
- d) Occupazioni quadrimestrali con procedura semplificata:
- Categoria "A" tariffa € 61,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "B" tariffa € 46,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "C" tariffa € 28,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;
- e) Occupazioni semestrali:
- Categoria "A" tariffa € 91,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "B" tariffa € 70,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "C" tariffa € 42,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;
- f) Occupazioni giornaliere di suolo:
- Categoria "A" tariffa € 12,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "B" tariffa € 8,40 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "C" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- g) Occupazioni giornaliere di sottosuolo:
- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
 - Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- h) Occupazioni giornaliere di soprassuolo:
- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno.
2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale di cui al punto c-bis) del presente articolo.”;
- 6) **Rideterminare** le tariffe agevolate previste dall'articolo 28 del vigente Regolamento COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003 e

6
11
successivamente modificato ed integrato, e, per l'effetto, sostituire il medesimo articolo con il seguente:

"Art. 28 – Agevolazioni.

1. Le tariffe unitarie di cui all'articolo 24, lettera a), del presente Regolamento – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione sono rideterminate come appresso indicato:
 - a) Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione:
 - Categoria "A" € 71,00 ,
 - Categoria "B" € 54,50 ,
 - Categoria "C" € 32,00 ;
 - b) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria "A" € 28,50 ,
 - Categoria "B" € 22,00 ,
 - Categoria "C" € 13,00 ;
 - c) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5 del presente Regolamento:
 - Categoria "A" 1 giorno a settimana: € 47,50 - 2 giorni a settimana: € 95,00 .
 - Categoria "B" 1 giorno a settimana: € 36,50 - 2 giorni a settimana: € 73,00 .
 - Categoria "C" 1 giorno a settimana: € 21,50 - 2 giorni a settimana: € 43,00 .
2. Le tariffe di cui all'articolo 24, lettera f), del presente Regolamento – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:
 - a) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria "A" € 2,40 ;
 - Categoria "B" € 1,70 ,
 - Categoria "C" € 1,20 ;
 - b) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5, del presente Regolamento:
 - Categoria "A" 1 giorno a settimana € 4,00 - 2 giorni a settimana: € 8,00 ,
 - Categoria "B" 1 giorno a settimana € 2,80 - 2 giorni a settimana: € 5,60 .
 - Categoria "C" 1 giorno a settimana € 2,00 - 2 giorni a settimana: € 4,00 ;
 - c) Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività:
 - Categoria "A" € 6,00 ,
 - Categoria "B" € 4,20 ,
 - Categoria "C" € 3,00 ;
 - d) Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 25 del presente Regolamento:
 - Categoria "A" € 2,40 ,
 - Categoria "B" € 1,70 ,

L. SEGRETARIO GENERALE

M 6

- Categoria "C" € 1,20 ;

11
f) Tabella A): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 giorni, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero:

- Categoria "A" € 1,20 ,
- Categoria "B" € 0,85 ,
- Categoria "C" € 0,60 ;

f) Tabella B): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 giorni oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 2,40 ,
- Categoria "B" € 1,70 ,
- Categoria "C" € 1,20 ;

g) Tabella C): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 giorni oltre i primi 364 + 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 3,60 ,
- Categoria "B" € 2,55 ,
- Categoria "C" € 1,80 ;

h) Occupazioni di cui al punto 12 dell'articolo 2 del presente Regolamento effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.:

- Categoria "A" € 6,00 ,
- Categoria "B" € 4,20 ,
- Categoria "C" € 3,00 ;

L. SEGRETARIO GENERALE

M 7

Handwritten mark

i) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:

- Categoria "A" € 5,12 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,56 al metro quadrato al giorno;

j) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni:

- Categoria "A" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 2,56 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,05 al metro quadrato al giorno;

k) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiore a 25:

- Categoria "A" € 2,05 metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 1,54 metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 1,02 metro quadrato al giorno;

l) Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.
Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), d) ed e), del presente Regolamento.

m) Occupazioni poste in essere dallo Stato o da altri Enti pubblici.
Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507, sono ridotte del 50%.”;

7) Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

“Art. 29 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone, le occupazioni:
 - a) realizzate dal Comune ai sensi del comma 2;
 - b) per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni effettuate per conto del Comune;
 - c) per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati
 - d) per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, turistico, culturale senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale attestate nell'atto rilasciato dal competente Servizio concessorio;
2. Si intendono realizzate dal Comune e, pertanto, sono esenti dal pagamento del canone, oltre le occupazioni per iniziative realizzate in proprio dal Comune, le occupazioni per iniziative, preventivamente decise in atti dell'Amministrazione, con finalità promozionali della Città o comunque nell'interesse della collettività, realizzate da terzi a fronte di un corrispettivo del Comune o a fronte di ricavi, derivanti da sbigliettamento o da introiti pubblicitari, non superiori al costo organizzativo dell'iniziativa, secondo le risultanze del piano economico.

Handwritten signature

Handwritten signature

3. Usufruiscono di una riduzione della tariffa di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 28 nella misura del 50%, le occupazioni concernenti iniziative realizzate con il contributo economico e/o organizzativo del Comune di Napoli.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone fino al 50% per iniziative che prevedono, in misura e valore corrispondente alla riduzione concessa, la partecipazione o l'ammissione gratuita di anziani, studenti, o portatori di handicap, ovvero qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione che garantisca la promozione turistica della Città di Napoli e dei suoi siti, secondo modalità rilevanti e concordate."

8) **Modificare** l'articolo 38 del vigente Regolamento COSAP sostituendo le parole "del ruolo coattivo" con le seguenti "dell'atto di recupero del canone evaso";

9) **Aggiungere** all'articolo 41 il seguente comma: "6. Per l'anno di imposta 2013 il versamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2013, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 30, in tre rate entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013."

10) **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da n° 35 pagine progressivamente numerate.

11) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)

M. Bencivenza

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MUCCIARIELLO)

R. Mucciariello

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

S. Palma

Letta e confermata in consiglio:

SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

ho

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 21 DEL 09/07/2012 AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n°
12 del 19 giugno 2012 concernente il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e la
determinazione delle tariffe del Canone per l'Occupazione dei Spazi e Aree Pubbliche.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE

10 LUG. 2013

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot. 1X644
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

v. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



22

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

Napoli, 12.07.2013

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta di deliberazione di G.C. n. 21 del 09.7.2013 della Direzione Servizi Finanziari pervenuta al Servizio Controllo Spese in data 10.7.2013 prot. IX644.

Letto l'art. 147/bis comma, del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Richiamate le Circolari prot. n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari, e, n. 478063 del 14.06.2013 a firma del Segretario Generale.

Premesso che il Comune di Napoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell'11 aprile 2003 ha istituito il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), e, approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Considerata la grave crisi economica e la necessità, per l'Ente, di reperire risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Ritenuto opportuno contenere l'incremento del Canone nella misura del 10% per le sole occupazioni stabili e lasciando invariato il canone per le occupazioni giornaliere,

con la presente proposta:

- si prende atto che le premesse, le considerazioni e gli allegati contenuti nella proposta in oggetto, che si intendono qui come integralmente riportati, formano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- si modificano gli articoli 8, 19, 21, 24, 28, 29, 38, 41 del vigente regolamento COSAP;
- si approva il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP)";
- si dispone l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Si rileva che a seguito delle rettifiche apportate agli articoli 24, 28 e 29 concernenti, rispettivamente, la determinazione della tariffa base, le agevolazioni e le



12
//


COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

esenzioni e riduzioni, deriveranno, a parità di condizione (ossia numero di autorizzazioni e superficie degli spazi), maggiori entrate per le Casse Comunali, in coerenza con gli impegni riportati sia nel Piano di Riequilibrio che nell'aggiornamento disposto con la deliberazione consiliare n. 33 del 15.7.2013.

Ne consegue, pertanto, che dall'approvazione del presente schema, il dirigente competente, dovrà procedere all'iscrizione di apposito stanziamento nella parte entrata del Bilancio di previsione.

Si esprime parere contabile favorevole.

 
Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Mucchiattolo

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dei Servizi proponenti.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] a seguito delle rettifiche apportate agli articoli 24, 28 e 29 [...] deriveranno, a parità di condizione [...] maggiori entrate per le casse comunali, in coerenza con gli impegni riportati sia nel Piano di Riequilibrio che nell'aggiornamento disposto con deliberazione consiliare n. 33 del 15.7.2013. [...] dall'approvazione del presente schema, il dirigente competente, dovrà procedere all'iscrizione di apposito stanziamento nella parte entrata del Bilancio di previsione. Si esprime parere contabile favorevole."

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di modificare il regolamento COSAP limitatamente agli articoli afferenti ai seguenti aspetti: rilascio della concessione, occupazioni d'urgenza, occupazioni abusive, tariffe, agevolazioni, esenzioni e riduzioni, penali, norme transitorie.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità.

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, in cui si prevede che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale."
- con riferimento alle tariffe di cui al punto 6 del dispositivo, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013, in cui si riporta, per il triennio 2013-2015, una previsione di accertamento per il canone COSAP nella misura di € 13.000.000,00 e per il periodo 2016-2023, una previsione di accertamento nella misura di € 14.000.000,00; ricordato, altresì, che nelle premesse dell'atto di approvazione del Piano si afferma, tra l'altro, che in tema di COSAP il raffronto con i dieci comuni d'Italia più popolosi ha mostrato le previsioni e le riscossioni del Comune di Napoli come fortemente sottodimensionate, per cui "si è ritenuto che una attenta revisione dei canoni, delle riduzioni e delle esenzioni previste dall'attuale regolamento [...] possa consentire [...] di registrare una maggiore entrata di circa 4 milioni di euro nel decennio."

ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.


VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

24

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza", e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che "I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Il Segretario Generale

 08.8.13





COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N.....604.....DEL 12.8.13.....



COMUNE DI NAPOLI

***Testo coordinato del Regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)***

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell'11/04/2003
e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale*

n. _____ del _____ 2013

W

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie
- Art. 3 Domanda di occupazione
- Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione
- Art. 5 Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 8 Autorità competente al rilascio
- Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione
- Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari
- Art. 11 Obblighi del concessionario
- Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori
- Art. 13 Manutenzione delle opere
- Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione
- Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 16 Decadenza della concessione
- Art. 17 Trasferimento della concessione
- Art. 18 Estinzione del contratto di concessione

CAPO II

OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

- Art. 19 Occupazioni d'urgenza
- Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria
- Art. 21 Occupazioni abusive

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 22 Istituzione del canone
- Art. 23 Classificazione del suolo pubblico
- Art. 24 Determinazione della tariffa base
- Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione
- Art. 26 Determinazione del canone

- Art. 27 Soggetto passivo
Art. 28 Agevolazioni
Art. 29 Esenzioni
Art. 30 Versamento del canone per le occupazioni annuali , pluriennali
Art. 31 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere
Art. 32 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni
Art. 33 Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento
Art. 35 Recupero del canone evaso
Art. 36 Interessi
Art. 37 Dilazioni
Art. 38 Penali
Art. 39 Rimborsi
Art. 40 Autotutela

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 41 Norme transitorie
Art. 42 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

42

CAPO I
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.
2. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze, ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornalieri, quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali:
 - a) sono giornalieri le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
 - b) sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - c) sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - d) sono quadrimestrali solo quelle utilizzate per occupazione di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per procedure semplificate, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;
 - e) sono semestrali, solo quelle utilizzate per le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Occupazioni mediante tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati;
2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture, per il commercio su aree pubbliche, per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati;
3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati;
4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere, per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati;
5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;
6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;
- 6bis Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno, occasionali comprese le attività svolte dagli artisti e dagli operatori artigiani che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo;
7. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfettario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati

- alla vendita di biglietti di trasporto, ecc.) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfettaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° periodo del presente punto;
8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso;
 9. Varchi di accesso dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco;
 10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati;
 11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati;
 12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti;
 13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedenti i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento;
 14. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedenti i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

Articolo 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in

- carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo articolo 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.
 3. Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.
 4. Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.
 5. Per le occupazioni quadrimestrali e semestrali, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, almeno trenta giorni prima nel caso di richiesta di concessione quadrimestrale e almeno sessanta giorni prima per la concessione semestrale, sempre nel rispetto alla data di inizio della concessione richiesta, precisando, comunque, che la data d'inizio dell'occupazione sarà determinata dal Servizio competente in sede di rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento istruttorio.

Articolo 4

Contenuto della domanda di occupazione

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni per quelle quadrimestrali e/o semestrali il numero complessivo dei mesi e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa;

la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;

4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'articolo 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente comma;
5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Articolo 5

Pronuncia sulla domanda

1. Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al presente articolo.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.
3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
4. In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo articolo 7.
5. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 4.

6. Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.
7. Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.
8. Per le occupazioni quadrimestrali di procedura semplificata il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
9. Per le occupazioni semestrali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Articolo 6

Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto concessorio deve contenere:
 - a) la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
 - d) la tipologia dell'occupazione;
 - e) il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera c, del successivo articolo 7; mentre per le quadrimestrali e semestrali la durata è espressa in giorni o mesi secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera d, del successivo articolo 7;
 - f) le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
 - g) qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo

richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;

- h) l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
 - i) la determinazione del canone dovuto;
 - j) l'indicazione dell'importo e della data del versamento effettuato dall'interessato;
 - k) l'avvertenza, per il concessionario, che l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;
 - l) l'avvertenza che, sottoscrivendo l'atto concessorio, il concessionario si impegna – nel caso di errore nella determinazione del canone dovuto – a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Accertamento delle Entrate.
2. La concessione viene sempre accordata con le seguenti specifiche:
- a) a termine, per la durata massima di anni 20;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
3. Copia dell'atto concessorio viene trasmesso al competente Servizio Accertamento delle Entrate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed

attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 7

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Servizio competente, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari, redige l'atto concessorio, debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente articolo 6.
2. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:
 - a) Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
 - b) Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.
 - d) Per le concessioni quadrimestrali e semestrali è espressa in giorni oppure mesi con indicazione della data di inizio e del termine finale.
3. Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio:
 - a) determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi;
 - b) comunica al soggetto interessato l'importo del canone dovuto, informandolo dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e dell'inizio dell'occupazione;
 - c) avvisa il soggetto interessato che il mancato ritiro, entro termini di decadenza previsti dal comma 10 del presente articolo, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.
4. Il Servizio competente, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.
5. L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.
6. Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa al Servizio Accertamento delle Entrate entro, e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

7. La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data, sempreché la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 3.
8. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.
9. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

Articolo 8

Servizio competente al rilascio

1. Gli Uffici Comunali competenti per materia, individuati e definiti all'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento rilasciano gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici Comunali Concessori inoltrare, in via telematica, al Servizio Accertamento delle Entrate, tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del Canone.

Articolo 9

Gestione delle procedure di contestazione

La procedura di contestazione del canone, in caso di omesso o parziale versamento e di comminazione di sanzioni e penalità, nonché di applicazione dell'indennità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Regolamento, viene attivata dal Servizio Accertamento delle Entrate secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10

Occupazioni con impianti pubblicitari

Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 17.
2. Le medesime concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
4. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l'occupazione e attestati dei versamenti effettuati;
 - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 12

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e dalle consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla

situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 16.

Articolo 13

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e/o pertinenze formanti oggetto della concessione, é sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 14

Rinnovazione e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta al Servizio competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.
3. Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.
4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4:
 - a) per le occupazioni giornaliere trimestrali, semestrali ed annuali, il canone già versato non viene restituito;
 - b) per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.
6. In caso di recesso anticipato da parte del concessionario e in presenza di versamento dilazionato:
 - a) per le occupazioni giornaliere, trimestrali e semestrali il recesso prima del

termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso;

- b) per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Articolo 15

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, quadrimestrale e semestrale, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.
3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
4. Le condizioni di cui ai precedenti commi, devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Articolo 16

Decadenza della concessione

1. Il provvedimento concessorio decade di diritto, qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. Il provvedimento decade, altresì, di diritto:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
 - b) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
 - c) per uso diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - d) per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.
3. La decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3:

- a) per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- b) per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto;
- c) per le occupazioni giornaliere, quadrimestrali e semestrali, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

Articolo 17

Trasferimento della concessione

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempreché l'occupazione concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, sempreché lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Se i casi di cui al precedente comma 1 riguardano concessioni di occupazione di suolo pubblico pluriennali, il nuovo titolare deve comunicare, tempestivamente, gli estremi dell'atto da cui sorge il diritto al subentro al precedente concessionario al competente Servizio Concessorio, al Servizio Accertamento delle Entrate e al Servizio Riscossione delle Entrate.
3. Il trasferimento della concessione diventa efficace dalla data di notifica della comunicazione ai Servizi di cui sopra. In caso di tardiva comunicazione, resta salva la facoltà del Servizio Accertamento delle Entrate di recuperare le annualità pregresse.
4. L'obbligazione pecuniaria è trasferita al cessionario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Articolo 18

Estinzione del contratto di concessione

Sono cause di estinzione del contratto di concessione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore

entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

CAPO II

OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

Articolo 19

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro le 24 ore successive all'inizio della occupazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio competente e al Comando di Polizia Municipale via fax indicando *tempi e dimensioni dell'occupazione*. L'Ufficio tecnico competente provvede ad accertare se, all'atto dell'occupazione, esistevano le condizioni di urgenza e, in caso positivo, rilascia l'atto concessorio a sanatoria, nel quale devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessato.
3. In caso negativo, o quando non pervenga nei termini indicati richiesta di regolarizzazione, l'Ufficio tecnico Comunale competente deve tempestivamente interessare il Servizio Polizia Municipale Locale per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'abusività.
4. Per occupazioni di breve durata, laddove non sia possibile l'attivazione del procedimento di contestazione da parte del Pubblico Ufficiale, il competente Servizio Concessorio trasmetterà apposito rapporto informativo, completo di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio Accertamento delle Entrate, il quale avvierà il procedimento di recupero del canone evaso previsto dall'articolo 35, con l'applicazione delle tariffe ordinarie stabilite dall'articolo 24.
5. In caso di presentazione della domanda, ma di mancato ritiro della concessione a sanatoria e di mancato pagamento del canone, il Servizio Tecnico competente trasmetterà, al Servizio Accertamento delle Entrate della Direzione Servizi Finanziari, il predetto atto per l'avvio del procedimento di recupero del canone previsto dall'articolo

35, con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'articolo 24 e con le agevolazioni previste dall'articolo 28.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Articolo 20

Concessioni pluriennali a sanatoria

Per le concessioni pluriennali di occupazione di suolo pubblico a carattere stabile a sanatoria, cioè per occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, l'ufficio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta per un massimo di quattro anni oltre all'anno in corso.

Articolo 21

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. L'occupazione abusiva viene accertata da Pubblico Ufficiale a ciò abilitato da legge o Regolamento, dal personale tecnico della Direzione Servizi Finanziari di cui al successivo articolo 32, comma 8, del presente Regolamento, nonché dal personale a cui è conferito tale potere ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da Pubblico Ufficiale;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
4. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
5. *Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale antecedente la data del verbale.*

CAPO III
CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 22

Istituzione del canone

Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 446/1997, assoggetta - a far data dall'1.1.2004 - le occupazioni di suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze, ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte all'uso pubblico, i parchi ed i giardini pubblici, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Articolo 23

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico - comprendendosi strade, piazze, aree, spazi pubblici, ecc. - viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
 - Categoria "A",
 - Categoria "B",
 - Categoria "C".
2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente regolamento.

Articolo 24

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 446/1997 e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti tariffe comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012:

- a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo:
- Categoria "A" tariffa € 142,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "B" tariffa € 109,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "C" tariffa € 64,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno;
- b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo:
- Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;
- c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo:
- Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
 - Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;
- d) Occupazioni quadrimestrali con procedura semplificata:
- Categoria "A" tariffa € 61,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "B" tariffa € 46,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "C" tariffa € 28,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;
- e) Occupazioni semestrali:
- Categoria "A" tariffa € 91,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "B" tariffa € 70,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
 - Categoria "C" tariffa € 42,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;
- f) Occupazioni giornaliere di suolo:
- Categoria "A" tariffa € 12,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "B" tariffa € 8,40 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
 - Categoria "C" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- g) Occupazioni giornaliere di sottosuolo:
- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione

del giorno,

- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;

h) Occupazioni giornaliere di soprassuolo:

- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno.

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale di cui al punto d) del presente articolo.

Articolo 25

Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici la tariffa di € 0,645 , determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, come sostituita dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 488/1999 (finanziaria 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente,

La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito, entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

- Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto.
- In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46.
2. Per le occupazioni giornaliere realizzate, ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, dalle aziende di cui al comma precedente, il canone è determinato in base alla tariffa prevista dall'articolo 28 moltiplicata per metro lineare di strada occupata.
 3. Per le occupazioni giornaliere relative alle attività strumentali di cantiere delle aziende di cui al comma 1, il canone, per ciascun giorno di occupazione, compresi i giorni per il ripristino del manto stradale, è determinato come segue:
 - a) in caso di cantiere mobile con avanzamento giornaliero: numero metri lineari complessivi/numero giorni di occupazione x 1,75 x tariffa giornaliera prevista dall'articolo 28;
 - b) in caso di cantiere fisso: numero metri lineari complessivi x 1,75 x tariffa giornaliera prevista dall'articolo 28;
 4. Il canone complessivamente dovuto, in entrambi i casi di cui al comma 3, è determinato dal canone calcolato per ciascun giorno moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione.
 5. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio: allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio) le tariffe da applicare sono quelle indicate all'articolo 24, lettera b), moltiplicate per il coefficiente 0,10.
 6. Per le occupazioni realizzate con funivie o seggiovie le tariffe da applicare sono quelle indicate all'articolo 24, moltiplicate per i Km. lineari o frazione.

Articolo 26

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni di suolo quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), b), c), d), e) e all'articolo 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il

canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

2. Il canone per le occupazioni giornaliere è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere f), g) e h), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
3. Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al comma 10 dell'articolo 2 è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere f), g) e h).
4. Per le agevolazioni relative all'occupazioni di cui al precedente comma 3 si rinvia al successivo articolo 28.
5. Il canone per le occupazioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'articolo 24, lettere a), b) e c).
6. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.
7. In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del precedente comma 7 – si determina autonomamente per ciascuna di esse.
9. Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.
10. Fatte salve le fattispecie di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
11. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.
13. Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'articolo 6 – comma 1, lettera l) – il Servizio Accertamento delle Entrate effettuerà la richiesta di congruaggio, a mezzo raccomandata, al concessionario, senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di

mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero ai sensi dell'articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 27

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione come individuato nel comma 5 dell'articolo 1.
2. Nel caso di occupazioni abusive di cui all'articolo 21, l'indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di una attività economica o commerciale.
3. Nel caso di pluralità dei titolari di attività che comportino occupazioni abusive o di pluralità di occupanti di fatto, l'indennità è dovuta dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Articolo 28

Agevolazioni

1. Le tariffe unitarie di cui all'articolo 24, lettera a) – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:
 - a) Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione:
 - Categoria "A" € 71,00 ,
 - Categoria "B" € 54,50 ,
 - Categoria "C" € 32,00 ;
 - b) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria "A" € 28,50 ,
 - Categoria "B" € 22,00 ,
 - Categoria "C" € 13,00 ;
 - c) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5 del presente Regolamento:
 - Categoria "A" 1 giorno a settimana: € 47,50 - 2 giorni a settimana: € 95,00 ,
 - Categoria "B" 1 giorno a settimana: € 36,50 - 2 giorni a settimana: € 73,00 ,
 - Categoria "C" 1 giorno a settimana: € 21,50 - 2 giorni a settimana: € 43,00 .

2. Le tariffe di cui all'articolo 24, lettera d), del presente Regolamento in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:
- a) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
 - Categoria "A" € 2,39 ,
 - Categoria "B" € 1,68 ,
 - Categoria "C" € 1,20 ;
 - b) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5, del presente Regolamento:
 - Categoria "A" 1 giorno a settimana € 3,98 - 2 giorni a settimana: € 7,97 ,
 - Categoria "B" 1 giorno a settimana € 2,81 - 2 giorni a settimana: € 5,58 ,
 - Categoria "C" 1 giorno a settimana € 2,01 - 2 giorni a settimana: € 3,98 ;
 - c) Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività:
 - Categoria "A" € 6,00 ,
 - Categoria "B" € 4,20 ,
 - Categoria "C" € 2,98 ;
 - d) Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 25 del presente Regolamento:
 - Categoria "A" € 2,39 ,
 - Categoria "B" € 1,68 ,
 - Categoria "C" € 1,20 ;
 - e) Tabella A): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 giorni, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero:
 - Categoria "A" € 1,20 ,
 - Categoria "B" € 0,85 ,
 - Categoria "C" € 0,60 ;
 - f) Tabella B): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 giorni oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici

privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 2,40 ,
- Categoria "B" € 1,70 ,
- Categoria "C" € 1,20 ;

g) Tabella C): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 giorni oltre i primi 364 + 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 3,60 ,
- Categoria "B" € 2,55 ,
- Categoria "C" € 1,80 ;

h) Occupazioni di cui al comma 12 dell'articolo 2 del presente Regolamento, effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.:

- Categoria "A" € 6,00 ,
- Categoria "B" € 4,98 ,
- Categoria "C" € 2,98 ;

i) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:

- Categoria "A" € 5,12 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,56 al metro quadrato al giorno;

j) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni:

- Categoria "A" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 2,56 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,05 al metro quadrato al giorno;

k) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiore a 25:

- Categoria "A" € 2,05 metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 1,54 metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 1,02 metro quadrato al giorno;

l) Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.

Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), d) ed e), del presente Regolamento.

m) Occupazioni poste in essere dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 507/1993, sono ridotte del 50%.

Articolo 29

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni:
 - a) realizzate dal Comune ai sensi del comma 2;
 - b) per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni effettuate per conto del Comune;
 - c) per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
 - d) per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, turistico, culturale senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale attestate nell'atto rilasciato dal competente Servizio Concessorio;
2. Si intendono realizzate dal Comune e, pertanto, sono esenti dal pagamento del canone, oltre le occupazioni per iniziative realizzate in proprio dal Comune, le occupazioni per iniziative, preventivamente decise in atti dell'Amministrazione, con finalità promozionali della Città o comunque nell'interesse della collettività, realizzate da terzi a fronte di un corrispettivo del Comune o a fronte di ricavi, derivanti da sbiglettamento o da introiti pubblicitari, non superiori al costo organizzativo dell'iniziativa, secondo le risultanze del piano economico.
3. Usufruiscono di una riduzione della tariffa di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 28, nella misura del 50 %, le occupazioni concernenti iniziative realizzate con il contributo economico e/o organizzativo del Comune *di Napoli* -
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone fino al 50 % per iniziative che prevedono, in misura e valore corrispondente alla riduzione concessa, la partecipazione o l'ammissione gratuita di anziani, studenti, o portatori di handicap, ovvero qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione che garantisca la promozione turistica della Città *di Napoli* e dei suoi siti, secondo modalità rilevanti e concordate.

Articolo 30

Versamento del canone per le occupazioni quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione, con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale, qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 258,00.

4. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.
5. Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
6. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico antistante i pubblici esercizi, del tipo quadrimestrale e semestrale, le ulteriori rate devono essere versate con cadenza bimestrale e non oltre il termine di scadenza riportato sull'atto concessorio.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune **CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP**, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'articolo 1.
9. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 31

Versamento del canone per le occupazioni giornaliere

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
2. Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità descritte al precedente articolo 7. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. E' ammessa la possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,00.
4. In tal caso, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione. Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione.
5. Non si fa luogo a dilazione di pagamento in presenza di occupazioni di durata inferiore a 30 giorni.
6. L'attestazione del versamento va consegnata al Servizio Competente.
7. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune **CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP**, con arrotondamento all'unità

di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 32

Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente Pubblico Ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo, ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge n. 296/2006, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità determinata come di seguito specificato:
 - a) per le occupazioni abusive annuali (così come definite al comma 4 dell'articolo 21):
indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;
 - b) per le occupazioni abusive giornaliere: indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 10%;
2. Sulle indennità di cui al comma 1 si applicano gli interessi così come riportato dal successivo articolo 36.
3. L'indennità per occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ecc. è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 24 lettera f).
4. L'indennità per occupazioni abusive antistanti i pubblici esercizi, con tavoli, sedie, ombrelloni ecc., o eccedenti quella concessa, è determinata con l'applicazione delle rispettive tariffe giornaliere, maggiorate del 10%.
5. Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.
6. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
7. In caso di rilascio di concessione annuale, pluriennale, quadrimestrale e semestrale per occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio accertamento delle Entrate riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione

della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 6.

8. Oltre ai soggetti a ciò abilitati dalla legge o dal Regolamento, anche al personale tecnico di Categoria D della Direzione Servizi Finanziari è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo articolo 33. Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.

Articolo 33

Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi del comma 8 del precedente articolo 32, ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti dalla legge n. 296/2006, il Servizio Accertamento delle Entrate determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, nonché gli interessi così come riportato all'articolo 36 e, con atto trasmesso mediante raccomandata A/R, invita il contravventore, e/o l'obbligato in solido, ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'invito, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo.
2. L'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. In caso di pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'articolo 32.
4. In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'Ufficio provvede ad emettere cartella di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura prevista dall'articolo 32, e degli

interessi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo.

Articolo 34

Omesso o insufficiente pagamento

Ai fini della revoca del provvedimento di concessione, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 16, i Servizi Concessori competenti verificheranno l'omesso o l'insufficiente versamento presso il Servizio Riscossione delle Entrate.

Articolo 35

Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo

1. Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione (avvisi di pagamento).
2. L'Amministrazione pone in essere l'avvio del procedimento per il recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo mediante l'emissione dell'avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.
3. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo emesso ai sensi del D.M. n. 321/1999. Le cartelle del ruolo coattivo devono essere notificate entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con tale cartella si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
5. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa della cartella innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 36

Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del 4% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

Articolo 37

Dilazioni

In materia di dilazioni trova applicazione l'apposito Regolamento in materia di dilazione dei pagamenti, approvato con deliberazione consiliare n° 70 del 30 marzo 2000 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 38

Penali

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, con l'emissione dell'atto di recupero del canone evaso di cui all'articolo 35 è disposta, altresì, l'irrogazione della penale pari a 30 per cento del canone evaso.
2. La previsione di tale penale va indicata nell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Articolo 39

Rimborsi

1. L'Ufficio competente alla riscossione delle entrate provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone.
2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

4. Qualora nei confronti del soggetto che ha chiesto il rimborso risultino emessi avvisi relativi ad annualità pregresse e non pagati, sempreché non siano state avviate le procedure di riscossione coattiva, il Servizio Riscossione delle Entrate, accertato il diritto al rimborso, può procedere a compensare le somme dovute dal Comune a titolo di rimborso con le somme dovute dal contribuente per gli avvisi pendenti.
5. Le somme dovute dal Comune a titolo di rimborso a favore del contribuente, possono, altresì, essere compensate, in conto pagamento, con le annualità non pagate dal contribuente ma non ancora accertate e liquidate dal Comune.

Articolo 40

Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione l'articolo 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 24 gennaio 2006 e successivamente modificato ed integrato.
2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta con apposita istanza entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41

Norme transitorie

1. Le concessioni ad occupazioni annuali di suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data dell'1/1/2004 si intendono rinnovate d'ufficio, per l'anno 2004, con il pagamento – entro il 30 aprile 2004 – del nuovo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP).
2. Nel corso dell'anno 2004 e per gli anni successivi, le concessioni verranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Le concessioni ad occupazioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'1/1/2004 si intendono confermate nella durata già disposta.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data dell'1/1/2004 senza la prescritta concessione possono essere regolarizzate secondo il procedimento di cui all'articolo 3 o eliminate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale periodo ed in carenza di regolarizzazione, le occupazioni senza la

prescritta concessione saranno ritenute abusive ed alle stesse verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 32, fatto salvo il potere dell'Amministrazione della demolizione delle stesse in danno del titolare.

5. La disposizione transitoria di cui al precedente comma 4 si applica alle occupazioni permanenti di suolo pubblico per le quali risulta effettuato, dagli occupanti di fatto ex articolo 39 del decreto legislativo n. 507/1993, regolare versamento della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Le concessioni rilasciate per occupazione di suolo pubblico con varco di accesso, si intendono prorogate d'ufficio fino al 31/12/2014 con il pagamento del canone annuale, salvo i casi previsti dagli articoli 15 e 16.
7. Per l'anno di imposta 2013 il versamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2013, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 30, in tre rate entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

15

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 604 del 28.8.13... composta da n. 15 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine... 35..., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28.8.13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 15 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 604 del 28.8.13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 35 pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

(Allegato 1)



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 684 DEL 5/2/2013 RELATIVA AL COSAP.

Premesso

1.- che con deliberazione n. 12 del 19 giugno 2012 il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato l'adozione del nuovo regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, nonché la modifica del regolamento COSAP, di cui alla Deliberazione n. 60 del 11/04/2003;

2.- che, al fine di poter agevolare il lavoro e le attività produttive compatibilmente con il corretto uso degli spazi pubblici occorrono alcune modifiche al regolamento già approvato, prevedendo la possibilità per gli esercizi commerciali da asporto di poter installare su suolo pubblico attrezzature non vincolate al suolo per il loro appoggio (es. Funghi) delle vivande senza sedie e tavolini;

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra premesso,

Alto
Giuseppe B. ...
Alto

propongono *il comma*

"In esecuzione dell'art. 4 del vigente regolamento COSAP, si ~~applicano~~ *si applicano* l'art. 1-Bis: *Piccoli esercizi commerciali da asporto. 1. - I piccoli esercizi commerciali alimentari da asporto possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblica, nella immediata vicinanza del locale, per la installazione di elementi mobili non vincolati al suolo di piccola dimensione che possano fungere da solo appoggio per gli avventori. 2. - In tal caso il cantiere di occupazione di suolo pubblico è ridotto dell'importo. 3. - In quanto compatibili si applicano tutte le altre disposizioni relative al rilascio prolungato o temporaneo di cui al presente regolamento.*"

I proponenti

R.D.

- Consigliere Comunale Avv. Simona Molisso
- Consigliere Comunale Avv. Gennaro Esposito
- Consigliere Comunale Prof. Carlo Iannello


Guadalupe
Carlo Iannello

gruppo I.D.V.
gruppo F.d.S.
gruppo P.D.
gruppo Debra-

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia
☎ (+39) 081.795.99.31 ☎ (+39) 081.795.99.09 (+39) 081.795.97.53
✉ ricostruzione.democratica@comune.napoli.it

*Si esprime
l'assenso
IL MARELLANTE
DEL SERV. ACC. ENTITA'
M. ...
P...*

[Allegato 2]



2

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 604 DEL 8/8/2013 RELATIVA AL COSAP.

"Modificare il punto 7 del dispositivo nel seguente modo:

Art 29

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente art. 2.

Sono esentate dal pagamento del canone tutte le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli previo atto di esenzione della giunta Comunale.

Sono altresì esentate le occupazioni realizzate ~~per le occupazioni realizzate~~ per le esecuzioni di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

Sono altresì esenti le occupazioni realizzate ~~per~~ per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, culturale senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale, attestate nella Delibera di Giunta con la quale si autorizza il beneficio.

I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione col Comune di Napoli previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 50 per cento.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione fino al 50% del canone, per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate con l'amministrazione Comunale.

Sono infine esonerati dall'obbligo coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati."

I proponenti

Consigliere Comunale Avv. Simona Molisso

Consigliere Comunale Avv. Gennaro Esposito

Consigliere Comunale Prof. Carlo Iannello

[Handwritten signatures of the three council members]


Subemendamento . continuando alla fine del comma 6 dell'emendamento
Molisso-Iannello-Esposito sull'art. 29.

La Giunta, in casi di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui dà menzione nella delibera stessa, può disporre anche l'esenzione a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'amministrazione per i servizi, che in ogni caso debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso la Giunta, nella medesima delibera che autorizza l'esenzione, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune.

Sono altresì esentate, con delibera di Giunta, le occupazioni di suolo pubblico ~~pubbliche~~ iniziative senza scopo di lucro realizzate direttamente da altre pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, attestate nell'atto rilasciato dal competente servizio concessorio del Comune.

Di tutte le delibere di riduzione o esenzione deve essere data adeguata pubblicità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di contributi finanziari per manifestazioni di rilievo turistico", così come disposto dalla delibera n.59 del 2013 della CIVIT (autorità nazionale anticorruzione).

I Consiglieri



Three handwritten signatures in black ink, representing the council members. The signatures are stylized and difficult to read precisely, but they appear to be 'C. Iannello', 'M. Esposito', and another name.

SI ESPRIME PARERE NEGATIVO
IN QUANTO LA PROCEDURA È FARRAGINOSA
E POCO ATTUABILE IN CONCRETO
IL DIRIGENTE DEL
SERV. ACCERTAMENTO ENTRATE

M. Rosone Bucay



COMUNE DI NAPOLI

Gruppo Consiliare "Liberi per il Sud"
Via Verdi 35 - 80132 NAPOLI

[Allegato 3]

3

Prot. n. _____ del _____

EMENDAMENTO

alla delibera di Giunta Comunale n. 604 del 08.08.13 modifica regolamento occupazione suolo e tariffe.

Proposta al Consiglio: Modifica della deliberazione di C.C. n. 12 del 19/06/2012 concernente:
Testo coordinato - Allegato A

"Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande?"

Premesso

che il Garante per la concorrenza e del mercato che nel parere del gennaio 2012 ha previsto che nei negozi e non soltanto nei bar possono essere utilizzati tavolini e sedie per il consumo sul posto. Ovvero dal Garante per la concorrenza e del mercato che nel parere inviato al Comune di Lucca e pubblicato sul Bollettino n. 51 del 9 gennaio 2012 coglie l'occasione per esprimere il proprio punto di vista su di una questione ormai da anni dibattuta ma che, fino ad oggi, era stata di segno diametralmente opposto. (allegato I pag71/72).

In ogni caso, il recente decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio.

ancora più recentemente, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 54, comma 2, ha previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Considerato

nella legge 4 agosto 2006, bensì l'articolo 4, comma 2-bis dello stesso decreto, il quale recita: "E' comunque consentita ai titolari di impianti, di cui al comma 2, l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

Rilevato

che essendo molto dibattuta la materia, cioè ancora oggi oggetto di ricorsi al TAR o Consiglio di Stato in particolare modo in merito al contenuto di tale norma, la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28 settembre 2006 ha poi chiarito che nei locali degli esercizi di vicinato gli arredi non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso il servizio assistito.

Tanto premesso

nell'ottica di meglio ordinare la materia, di sostenere sempre più le attività artigianali e tradizionali della nostra città (in un momento difficile di crisi economica e finanziaria) e di aumentare gli introiti del Comune di Napoli, non potendo chiudere gli occhi davanti ad una reale problematica, come suddetto, e constatando che l'installazione di tavoli e sedie avviene già abitualmente ed abusivamente nelle nostre strade cittadine, chiede di modificare il testo coordinato del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) approvato con delibera C.C. n.60 dell' 11/4/2003 come segue:

Prevedere prima dell' art.2 l'inserimento del comma 1 bis con la seguente articolazione

“Art 1 bis “ Occupazione mediante arredi da individuare, in prima applicazione e comunque entro 60 gg. dall' approvazione del presente atto di indirizzo, per artigiani del settore alimentare, non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, idonei ad essere luogo di appoggio per la propria clientela e non solo, ma con la limitazione certa del divieto di servizio tavoli. Inoltre non si potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente dei relativi arredi installati.”

Si chiede:

Si chiede di aggiungere al Testo coordinato - Allegato A
“Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” dopo la pagina 14

Allegato A-bis

**ATTIVITÀ ARTIGIANALI E ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA -
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ AD ESSI CONNESSE**

di VICINATO
Occupazione suolo pubblico per le attività artigianali
(Pizza a Taglio, Gelaterie, Pasticcerie e simili)


Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- potranno garantire il servizio di pubblica utilità rivolto alla generalità della cittadinanza, collocando fioriere e altre attrezzature come tavoli alti (fungo) con sgabelli idonee ad essere luogo d'appoggio per la propria clientela e non solo;
- non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;
- non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente;
- dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione “non si effettua servizio ai tavoli” o altra similare indicazione;
- non potranno escludere l'accesso alle attrezzature a persone che intendano consumare

sul posto prodotti acquistati anche in altri esercizi.


Per quanto riguarda tutto ciò non specificato si rinvia al "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato con delibera del C.C. n. 12 del 19/06/2012.

Consigliere Comunale
Domenico Palmieri



Si esprime parere negativo in quanto
l'elementamento se e modificare
albo regolamento, ven
discussione nella quale
Causale

IL DIRIGENTE





Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Unione di Centro
Il Presidente

[Allegato]

(m)

MSO

EMENDAMENTO aggiuntivo ALLA DELIBERA G. C. n. 604 del 08/08/2013

Aggiungere all'art 2 .1 le seguenti parole con la precisazione che le pedane devono avere le seguenti caratteristiche :

"Tali elementi devono essere di struttura modulare, facilmente smontabile e possono essere poggiati al suolo, posti a raso o sovraclevati ad esso.

Tali elementi non devono eccedere le dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

E' ammessa l'utilizzazione della pedana esclusivamente per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere all'eliminazione di dislivelli, per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di superfici inclinate, discontinue e non livellate e pavimentazioni dalla superficie non omogenea.

Le pedane devono essere di tipo ispezionabile, in particolar modo in corrispondenza di chiusini, botole e griglie di aerazione e dovrà consentire la manutenzione e la pulizia, a cura degli esercenti, della pavimentazione. "

Conseguentemente sono in tal senso modificate tutte le ulteriori disposizioni contenute in atti precedentemente approvati

SI ESPRIME PARERE NEGATIVO IN QUANTO LE CARATTERISTICHE DELLE PEDANE VANNO INSERITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RILASCIO DELL'ATTO CONCESSIVO IL DIRIGENTE SERV. ACC. ENTRATE

David Lebro

Emendamento alla delibera 604/2013



L'art.37 viene cassato e sostituito dal seguente


Articolo 37 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di concessioni di durata uguale o inferiore all'anno, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente regolamento tributario, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di

rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.


8. Tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con la presente norma sono abrogate all'entrata in vigore di questo regolamento


Il Consigliere



SI ESPRIME PARERE NEGATIVO
IN QUANTO LA RATEIZZAZIONE ENTRO 3 ANNI
OVVERO 5 ANNI SUPERA I TERMINI DI
LEGGE PREVISTI PER L'EVENTUALE
ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO

IL DIRIGENTE





COMUNE DI NAPOLI

***Testo coordinato del Regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)***

***approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell'11/04/2003
e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 54 del 16/09/ 2013***

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie
- Art. 3 Domanda di occupazione
- Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione
- Art. 5 Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 8 Autorità competente al rilascio
- Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione
- Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari
- Art. 11 Obblighi del concessionario
- Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori
- Art. 13 Manutenzione delle opere
- Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione
- Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 16 Decadenza della concessione
- Art. 17 Trasferimento della concessione
- Art. 18 Estinzione del contratto di concessione

CAPO II

OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

- Art. 19 Occupazioni d'urgenza
- Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria
- Art. 21 Occupazioni abusive

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 22 Istituzione del canone
- Art. 23 Classificazione del suolo pubblico
- Art. 24 Determinazione della tariffa base
- Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione
- Art. 26 Determinazione del canone

- Art. 27 Soggetto passivo
- Art. 28 Agevolazioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Versamento del canone per le occupazioni annuali , pluriennali
- Art. 31 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere
- Art. 32 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni
- Art. 33 Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento
- Art. 35 Recupero del canone evaso
- Art. 36 Interessi
- Art. 37 Dilazioni
- Art. 38 Penali
- Art. 39 Rimborsi
- Art. 40 Autotutela

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 41 Norme transitorie
- Art. 42 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni



CAPO I
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Articolo 1
Definizioni

1. Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.
2. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze, ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali:
 - a) sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
 - b) sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - c) sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - d) sono quadrimestrali solo quelle utilizzate per occupazione di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per procedure semplificate, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;
 - e) sono semestrali, solo quelle utilizzate per le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

- 1 Occupazioni mediante tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati; con la precisazione che le pedane devono avere le seguenti caratteristiche:

"Tali elementi devono essere di struttura modulare, facilmente smontabile e possono essere poggiati al suolo, posti a raso o sopraelevati ad esso.

Tali elementi non devono eccedere le dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

E' ammessa l'utilizzazione della pedana esclusivamente per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere all'eliminazione di dislivelli, per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di superfici inclinate, discontinue e non livellate e pavimentazioni dalla superficie non omogenea.

Le pedane devono essere di tipo ispezionabile, in particolar modo in corrispondenza di chiusini, botole e griglie di aerazione e dovrà consentire la manutenzione e la pulizia, a cura degli esercenti, della pavimentazione".

Conseguentemente sono in tal senso modificate tutte le ulteriori disposizioni contenute in atti precedentemente approvati.

1/bis. "Piccoli esercizi commerciali da asporto".

I piccoli esercizi commerciali e alimentari da asporto possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico nell'immediata vicinanza del locale, per la installazione di elementi mobili non vincolati al suolo di piccole dimensioni che possano fungere da solo appoggio per gli avventori.

In quanto compatibili si applicano tutte le altre disposizioni relative al rilascio prolungato o temporaneo di cui al presente regolamento.

1/ter - Occupazione potrà avvenire mediante arredi da individuare, in prima applicazione e comunque entro 60 gg. dall'approvazione del presente atto di indirizzo, per artigiani del settore alimentare, non in possesso delle autorizzazione alla

somministrazione di alimenti e bevande, idonei ad essere luogo di appoggio per la propria clientela e non solo, ma con la limitazione certa del divieto di servizio tavoli. Inoltre non si potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale internamente dei relativi arredi installati

2)Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture, per il commercio su aree pubbliche, per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati;

3)Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati;

4)Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere, per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati;

5)Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;

6)Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;

6bis Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno, occasionali comprese le attività svolte dagli artisti e dagli operatori artigiani che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo;

7)Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfettario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, ecc.) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfettaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° periodo



del presente punto;

- 8) Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso;
- 9) Varchi di accesso dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco;
- 10) Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati;
- 11) Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati;
- 12) Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti;
- 13) Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedenti i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento;
- 14) Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedenti i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

Articolo 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal

- successivo articolo 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.
3. Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.
 4. Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.
 5. Per le occupazioni quadrimestrali e semestrali, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, almeno trenta giorni prima nel caso di richiesta di concessione quadrimestrale e almeno sessanta giorni prima per la concessione semestrale, sempre nel rispetto alla data di inizio della concessione richiesta, precisando, comunque, che la data d'inizio dell'occupazione sarà determinata dal Servizio competente in sede di rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento istruttorio.

Articolo 4

Contenuto della domanda di occupazione

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni per quelle quadrimestrali e/o semestrali il numero complessivo dei mesi e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di



risoluzione del contratto così come previste dall'articolo 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente comma;

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Articolo 5

Pronuncia sulla domanda

1. Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al presente articolo.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.
3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
4. In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo articolo 7.
5. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 4.
6. Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.
7. Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.
8. Per le occupazioni quadrimestrali di procedura semplificata il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di

10 giorni dalla richiesta.

9. Per le occupazioni semestrali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Articolo 6

Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto concessorio deve contenere:
 - a) la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
 - d) la tipologia dell'occupazione;
 - e) il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera c, del successivo articolo 7; mentre per le quadrimestrali e semestrali la durata è espressa in giorni o mesi secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera d, del successivo articolo 7;
 - f) le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
 - g) qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;
 - h) l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
 - i) la determinazione del canone dovuto;
 - j) l'indicazione dell'importo e della data del versamento effettuato dall'interessato;



- k) l'avvertenza, per il concessionario, che l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;
- l) l'avvertenza che, sottoscrivendo l'atto concessorio, il concessionario si impegna – nel caso di errore nella determinazione del canone dovuto – a versare a congruaggio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Accertamento delle Entrate.
2. La concessione viene sempre accordata con le seguenti specifiche:
- a) a termine, per la durata massima di anni 20;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
3. Copia dell'atto concessorio viene trasmesso al competente Servizio Accertamento delle Entrate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 7

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Servizio competente, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari, redige l'atto concessorio, debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al



precedente articolo 6.

2. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:
 - a) Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
 - b) Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.
 - d) Per le concessioni quadrimestrali e semestrali è espressa in giorni oppure mesi con indicazione della data di inizio e del termine finale.
3. Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio:
 - a) determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi;
 - b) comunica al soggetto interessato l'importo del canone dovuto, informandolo dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e dell'inizio dell'occupazione;
 - c) avvisa il soggetto interessato che il mancato ritiro, entro termini di decadenza previsti dal comma 10 del presente articolo, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.
4. Il Servizio competente, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.
5. L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.
6. Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa al Servizio Accertamento delle Entrate entro, e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.
7. La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data, sempreché la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 3.
8. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.
9. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da

cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

Articolo 8

Servizio competente al rilascio

1. Gli Uffici Comunali competenti per materia, individuati e definiti all'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento rilasciano gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici Comunali Concessori inoltrare, in via telematica, al Servizio Accertamento delle Entrate, tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del Canone.

Articolo 9

Gestione delle procedure di contestazione

La procedura di contestazione del canone, in caso di omesso o parziale versamento e di comminazione di sanzioni e penalità, nonché di applicazione dell'indennità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Regolamento, viene attivata dal Servizio Accertamento delle Entrate secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10

Occupazioni con impianti pubblicitari

Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 17.
2. Le medesime concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.



3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
4. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l'occupazione e attestati dei versamenti effettuati;
 - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 12

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e dalle consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 16.

Articolo 13

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e/o pertinenze formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve

essere autorizzato dal Comune.

Articolo 14

Rinnovazione e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta al Servizio competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.
3. Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.
4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4:
 - a) per le occupazioni giornaliere quadrimestrali, semestrali ed annuali, il canone già versato non viene restituito;
 - b) per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.
6. In caso di recesso anticipato da parte del concessionario e in presenza di versamento dilazionato:
 - a) per le occupazioni giornaliere, quadrimestrali e semestrali il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso;
 - b) per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Articolo 15

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, quadrimestrale e semestrale, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.
3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con

immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

4. Le condizioni di cui ai precedenti commi, devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Articolo 16

Decadenza della concessione

1. Il provvedimento concessorio decade di diritto, qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. Il provvedimento decade, altresì, di diritto:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
 - b) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
 - c) per uso diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - d) per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.
3. La decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3:
 - a) per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
 - b) per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto;
 - c) per le occupazioni giornaliere, quadrimestrali e semestrali, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

Articolo 17

Trasferimento della concessione

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempreché l'occupazione concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, sempreché lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Se i casi di cui al precedente comma 1 riguardano concessioni di occupazione di suolo



pubblico pluriennali, il nuovo titolare deve comunicare, tempestivamente, gli estremi dell'atto da cui sorge il diritto al subentro al precedente concessionario al competente Servizio Concessorio, al Servizio Accertamento delle Entrate e al Servizio Riscossione delle Entrate.

3. Il trasferimento della concessione diventa efficace dalla data di notifica della comunicazione ai Servizi di cui sopra. In caso di tardiva comunicazione, resta salva la facoltà del Servizio Accertamento delle Entrate di recuperare le annualità pregresse.
4. L'obbligazione pecuniaria è trasferita al cessionario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Articolo 18

Estinzione del contratto di concessione

Sono cause di estinzione del contratto di concessione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

CAPO II

OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

Articolo 19

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro le 24 ore successive all'inizio della occupazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio competente e al Comando di Polizia Municipale via fax indicando tempi e dimensioni dell'occupazione. L'Ufficio tecnico competente provvede ad accertare se, all'atto dell'occupazione, esistevano le condizioni di urgenza e, in caso positivo, rilascia l'atto concessorio a sanatoria, nel quale devono essere

obbligatoriamente indicati gli estremi dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessato.

3. In caso negativo, o quando non pervenga nei termini indicati richiesta di regolarizzazione, l'Ufficio tecnico Comunale competente deve tempestivamente interessare il Servizio Polizia Municipale Locale per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'abusività.
4. Per occupazioni di breve durata, laddove non sia possibile l'attivazione del procedimento di contestazione da parte del Pubblico Ufficiale, il competente Servizio Concessorio trasmetterà apposito rapporto informativo, completo di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio Accertamento delle Entrate, il quale avvierà il procedimento di recupero del canone evaso previsto dall'articolo 35, con l'applicazione delle tariffe ordinarie stabilite dall'articolo 24.
5. In caso di presentazione della domanda, ma di mancato ritiro della concessione a sanatoria e di mancato pagamento del canone, il Servizio Tecnico competente trasmetterà, al Servizio Accertamento delle Entrate della Direzione Servizi Finanziari, il predetto atto per l'avvio del procedimento di recupero del canone previsto dall'articolo 35, con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'articolo 24 e con le agevolazioni previste dall'articolo 28.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Articolo 20

Concessioni pluriennali a sanatoria

Per le concessioni pluriennali di occupazione di suolo pubblico a carattere stabile a sanatoria, cioè per occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, l'ufficio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta per un massimo di quattro anni oltre all'anno in corso.

Articolo 21

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. L'occupazione abusiva viene accertata da Pubblico Ufficiale a ciò abilitato da legge o Regolamento, dal personale tecnico della Direzione Servizi Finanziari di cui al successivo articolo 32, comma 8, del presente Regolamento, nonché dal personale a

cui è conferito tale potere ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da Pubblico Ufficiale;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

4. Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

5. Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale, fatta salva la prova certa contraria documentale antecedente la data del verbale.

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 22

Istituzione del canone

Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 446/1997, assoggetta - a far data dall'1.1.2004 - le occupazioni di suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze, ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte all'uso pubblico, i parchi ed i giardini pubblici, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Articolo 23

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico - comprendendosi strade, piazze, aree, spazi pubblici, ecc. - viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

- Categoria "A",
- Categoria "B",
- Categoria "C".

2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate



nell'elenco allegato quale parte integrante al presente regolamento.

Articolo 24

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 446/1997 e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti tariffe comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012:

a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo:

- Categoria "A" tariffa € 142,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "B" tariffa € 109,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "C" tariffa € 64,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno;

b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo:

- Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;

c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo:

- Categoria "A" tariffa € 71,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "B" tariffa € 55,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno,
- Categoria "C" tariffa € 32,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno;

d) Occupazioni quadrimestrali con procedura semplificata:

- Categoria "A" tariffa € 61,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "B" tariffa € 46,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "C" tariffa € 28,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;

e) Occupazioni semestrali:

- Categoria "A" tariffa € 91,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,
- Categoria "B" tariffa € 70,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso,

- Categoria "C" tariffa € 42,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso;

f) Occupazioni giornaliere di suolo:

- Categoria "A" tariffa € 12,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 8,40 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "C" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;

g) Occupazioni giornaliere di sottosuolo:

- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno;

h) Occupazioni giornaliere di soprassuolo:

- Categoria "A" tariffa € 6,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "B" tariffa € 4,20 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno,
- Categoria "C" tariffa € 3,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno.

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale di cui al punto d) del presente articolo.

Articolo 25

Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici la tariffa di € 0,645 , determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n.

446/1997, come sostituita dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 488/1999 (finanziaria 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito, entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto.

In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46.

2. Per le occupazioni giornaliere realizzate, ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, dalle aziende di cui al comma precedente, il canone è determinato in base alla tariffa prevista dall'articolo 28 moltiplicata per metro lineare di strada occupata.
3. Per le occupazioni giornaliere relative alle attività strumentali di cantiere delle aziende di cui al comma 1, il canone, per ciascun giorno di occupazione, compresi i giorni per il ripristino del manto stradale, è determinato come segue:
 - a) in caso di cantiere mobile con avanzamento giornaliero: numero metri lineari complessivi/numero giorni di occupazione x 1,75 x tariffa giornaliera prevista dall'articolo 28;
 - b) in caso di cantiere fisso: numero metri lineari complessivi x 1,75 x tariffa giornaliera prevista dall'articolo 28;
4. Il canone complessivamente dovuto, in entrambi i casi di cui al comma 3, è determinato dal canone calcolato per ciascun giorno moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione.
5. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio: allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio) le tariffe da applicare sono quelle indicate all'articolo 24, lettera b), moltiplicate per il coefficiente

0,10.

6. Per le occupazioni realizzate con funivie o seggiovie le tariffe da applicare sono quelle indicate all'articolo 24, moltiplicate per i Km. lineari o frazione.

Articolo 26

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni di suolo quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), b), c), d), e) e all'articolo 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.
2. Il canone per le occupazioni giornaliere è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere f), g) e h), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
3. Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al comma 10 dell'articolo 2 è determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere f), g) e h).
4. Per le agevolazioni relative all'occupazioni di cui al precedente comma 3 si rinvia al successivo articolo 28.
5. Il canone per le occupazioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'articolo 24, lettere a), b) e c).
6. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.
7. In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del precedente comma 7 – si determina autonomamente per ciascuna di esse.
9. Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.
10. Fatte salve le fattispecie di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 2, per tutte le tipologie di

occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

11. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.
13. Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'articolo 6 – comma 1, lettera l) – il Servizio Accertamento delle Entrate effettuerà la richiesta di conguaglio, a mezzo raccomandata, al concessionario, senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero ai sensi dell'articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 27

Soggetto passivo

1. Il canone é dovuto dal titolare della concessione come individuato nel comma 5 dell'articolo 1.
2. Nel caso di occupazioni abusive di cui all'articolo 21, l'indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di una attività economica o commerciale.
3. Nel caso di pluralità dei titolari di attività che comportino occupazioni abusive o di pluralità di occupanti di fatto, l'indennità é dovuta dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Articolo 28

Agevolazioni

1. Le tariffe unitarie di cui all'articolo 24, lettera a) – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:
 - a) Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione:
 - Categoria "A" € 71,00 ,
 - Categoria "B" € 54,50 ,
 - Categoria "C" € 32,00 ;
 - b) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante:

- Categoria "A" € 28,50 ,
- Categoria "B" € 22,00 ,
- Categoria "C" € 13,00 ;

c) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5 del presente Regolamento:

- Categoria "A" 1 giorno a settimana: € 47,50 - 2 giorni a settimana: € 95,00 ,
- Categoria "B" 1 giorno a settimana: € 36,50 - 2 giorni a settimana: € 73,00 ,
- Categoria "C" 1 giorno a settimana: € 21,50 - 2 giorni a settimana: € 43,00 .

2. Le tariffe di cui all'articolo 24, lettera f), del presente Regolamento – già comprensive dell'incremento ISTAT al 31 dicembre 2012 – in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:

a) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

- Categoria "A" € 2,40 ,
- Categoria "B" € 1,70 ,
- Categoria "C" € 1,20 ;

b) Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'articolo 2, punto 5, del presente Regolamento:

- Categoria "A" 1 giorno a settimana € 4,00- 2 giorni a settimana: € 8,00
- Categoria "B" 1 giorno a settimana € 2,80 - 2 giorni a settimana: € 5,60
- Categoria "C" 1 giorno a settimana € 2,00 - 2 giorni a settimana: € 4,00

c) Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività:

- Categoria "A" € 6,00 ,
- Categoria "B" € 4,20 ,
- Categoria "C" € 3,00;

d) Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 25 del presente Regolamento:

- Categoria "A" € 2,40 ,
- Categoria "B" € 1,70 ,
- Categoria "C" € 1,20 ;

e) Tabella A): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 giorni, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha



utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero:

- Categoria "A" € 1,20 ,
- Categoria "B" € 0,85 ,
- Categoria "C" € 0,60 ;

f) Tabella B): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 giorni oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 giorni devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 2,40 ,
- Categoria "B" € 1,70 ,
- Categoria "C" € 1,20 ;

g) Tabella C): Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 giorni oltre i primi 364 + 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero. Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 giorni devono essere

attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente:

- Categoria "A" € 3,60 ,
- Categoria "B" € 2,55 ,
- Categoria "C" € 1,80 ;

h) Occupazioni di cui al comma 12 dell'articolo 2 del presente Regolamento, effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.:

- Categoria "A" € 6,00 ,
- Categoria "B" € 4,20 ,
- Categoria "C" € 3,00;

i) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:

- Categoria "A" € 5,12 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,56 al metro quadrato al giorno;

j) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni:


- Categoria "A" € 3,58 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 2,56 al metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 2,05 al metro quadrato al giorno;

k) Occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis dell'articolo 2 del presente Regolamento, poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiore a 25:

- Categoria "A" € 2,05 metro quadrato al giorno,
- Categoria "B" € 1,54 metro quadrato al giorno,
- Categoria "C" € 1,02 metro quadrato al giorno;

l) Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.

Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente



si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'articolo 24, lettere a), d) ed e), del presente Regolamento.

m) Occupazioni poste in essere dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 507/1993, sono ridotte del 50%.

Articolo 29

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.

Sono esentate dal pagamento del canone tutte le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli, previo atto di esenzione della Giunta comunale.

Sono altresì esentate le occupazioni realizzate per le esecuzioni di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

Sono altresì esenti le occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, culturale, didattiche, scolastiche, civile senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale, attestate nella delibera di Giunta con la quale si autorizza il beneficio.

I soggetti che realizzano le occupazioni di suolo pubblico, in collaborazione con il Comune di Napoli, previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenute al pagamento del relativo canone nella misura del 50%.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre la riduzione fino al 50% del canone per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di promozione turistica della Città e dei suoi siti, secondo modalità rilevanti e concordate con l'Amministrazione comunale.

La Giunta in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui dà menzione nella delibera stessa, può disporre anche l'esenzione a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi, che in ogni caso debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso la Giunta, nella medesima delibera che autorizza l'esenzione, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura prevista e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi

aggiuntivi che deve garantire il Comune.

Sono altresì esentate, con delibera di Giunta, le occupazioni di suolo pubblico, per le iniziative senza scopo di lucro realizzate direttamente da altre pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, attestata nell'atto rilasciato dal competente servizio concessorio del Comune. Di tutte le delibere di riduzione o esenzione, deve essere data adeguata pubblicità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di contributi finanziari e per manifestazioni di rilievo turistico", così come disposto dalla delibera n. 59 del 2013 della CIVIT (autorità nazionale anticorruzione).

Sono infine esonerati dall'obbligo, coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non eccedi i 10 metri quadri.

Articolo 30

Versamento del canone per le occupazioni quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente articolo 7.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad € 258,00.
4. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.
5. Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
6. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico antistante i pubblici esercizi, del tipo quadrimestrale e semestrale, le ulteriori rate devono essere versate con cadenza bimestrale e non oltre il termine di scadenza riportato sull'atto concessorio.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune



CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'articolo 1.

9. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 31

Versamento del canone per le occupazioni giornaliere

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
2. Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità descritte al precedente articolo 7. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. E' ammessa la possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,00.
4. In tal caso, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione. Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione.
5. Non si fa luogo a dilazione di pagamento in presenza di occupazioni di durata inferiore a 30 giorni.
6. L'attestazione del versamento va consegnata al Servizio Competente.
7. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.
8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 32

Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente Pubblico Ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo, ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge n. 296/2006, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di

un'indennità determinata come di seguito specificato:

- a) per le occupazioni abusive annuali (così come definite al comma 4 dell'articolo 21):
indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;
 - b) per le occupazioni abusive giornaliere: indennità pari al canone previsto per la
tipologia di occupazione maggiorato del 10%;
2. Sulle indennità di cui al comma 1 si applicano gli interessi così come riportato dal
successivo articolo 36.
 3. L'indennità per occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ecc. è determinata con
l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 24 lettera f).
 4. L'indennità per occupazioni abusive antistanti i pubblici esercizi, con tavoli, sedie,
ombrelloni ecc., o eccedenti quella concessa, è determinata con l'applicazione delle
rispettive tariffe giornaliere, maggiorate del 10%.
 5. Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive
già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di
suolo pubblico per la medesima occupazione.
 6. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo
dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme
restando le sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
 7. In caso di rilascio di concessione annuale, pluriennale, quadrimestrale e semestrale per
occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio accertamento delle
Entrate riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione
abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 6.
 8. Oltre ai soggetti a ciò abilitati dalla legge o dal Regolamento, anche al personale
tecnico di Categoria D della Direzione Servizi Finanziari è conferita la potestà di
effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche
l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo
canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di
accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al
successivo articolo 33. Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono
attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.

Articolo 33

Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria



1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi del comma 8 del precedente articolo 32, ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti dalla legge n. 296/2006, il Servizio Accertamento delle Entrate determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, nonché gli interessi così come riportato all'articolo 36 e, con atto trasmesso mediante raccomandata A/R, invita il contravventore, e/o l'obbligato in solido, ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'invito, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo.
2. L'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. In caso di pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'articolo 32.
4. In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'Ufficio provvede ad emettere cartella di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura prevista dall'articolo 32, e degli interessi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo.

Articolo 34

Omesso o insufficiente pagamento

Ai fini della revoca del provvedimento di concessione, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 16, i Servizi Concessori competenti verificheranno l'omesso o l'insufficiente versamento presso il Servizio Riscossione delle Entrate.

Articolo 35

Recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo

1. Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in

cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione (avvisi di pagamento).

2. L'Amministrazione pone in essere l'avvio del procedimento per il recupero del canone evaso e dell'indennità per occupazione abusiva di suolo mediante l'emissione dell'avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.
3. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo emesso ai sensi del D.M. n. 321/1999. Le cartelle del ruolo coattivo devono essere notificate entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con tale cartella si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
5. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa della cartella innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 36

Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del 4% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

Articolo 37

Articolo 37 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
- 2) Fuori dalle ipotesi di concessioni di durata uguale o inferiore all'anno, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può esse-

re concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte delle cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente regolamento tributario, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

- 3) L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
- 4) La rateazione non è consentita :
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 300,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
- 5) La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 7.000,00 ed i cinque anni, se è superiore.
- 6) L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 50,00
- 7) In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite del piano di rateazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo /ingiunzione maggiorato di spese di riscossione
- 8) Tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con la presente norma sono abrogate all'entrata in vigore di questo regolamento .

Articolo 38

Penali

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, con l'emissione dell'atto di recupero del canone evaso di cui all'articolo 35 è disposta, altresì, l'irrogazione della penale pari a 30 per cento del canone evaso.
2. La previsione di tale penale va indicata nell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Articolo 39

Rimborsi

1. L'Ufficio competente alla riscossione delle entrate provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone.

2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
4. Qualora nei confronti del soggetto che ha chiesto il rimborso risultino emessi avvisi relativi ad annualità pregresse e non pagati, sempreché non siano state avviate le procedure di riscossione coattiva, il Servizio Riscossione delle Entrate, accertato il diritto al rimborso, può procedere a compensare le somme dovute dal Comune a titolo di rimborso con le somme dovute dal contribuente per gli avvisi pendenti.
5. Le somme dovute dal Comune a titolo di rimborso a favore del contribuente, possono, altresì, essere compensate, in conto pagamento, con le annualità non pagate dal contribuente ma non ancora accertate e liquidate dal Comune.

Articolo 40

Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione l'articolo 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 24 gennaio 2006 e successivamente modificato ed integrato.
2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta con apposita istanza entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41

Norme transitorie

1. Le concessioni ad occupazioni annuali di suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data dell'1/1/2004 si intendono rinnovate d'ufficio, per l'anno 2004, con il pagamento – entro il 30 aprile 2004 – del nuovo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP).
2. Nel corso dell'anno 2004 e per gli anni successivi, le concessioni verranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Le concessioni ad occupazioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'1/1/2004 si intendono confermate nella durata già disposta.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data dell'1/1/2004 senza la prescritta concessione possono essere regolarizzate secondo il procedimento di cui all'articolo 3 o eliminate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale periodo ed in carenza di regolarizzazione, le occupazioni senza la prescritta concessione saranno ritenute abusive ed alle stesse verranno applicate le



disposizioni di cui all'articolo 32, fatto salvo il potere dell'Amministrazione della demolizione delle stesse in danno del titolare.

5. La disposizione transitoria di cui al precedente comma 4 si applica alle occupazioni permanenti di suolo pubblico per le quali risulta effettuato, dagli occupanti di fatto ex articolo 39 del decreto legislativo n. 507/1993, regolare versamento della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Le concessioni rilasciate per occupazione di suolo pubblico con varco di accesso, si intendono prorogate d'ufficio fino al 31/12/2014 con il pagamento del canone annuale, salvo i casi previsti dagli articoli 15 e 16.
7. Per l'anno di imposta 2013 il versamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2013, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 30, in tre rate entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

